



CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame appare infondato.

In via preliminare di merito va innanzitutto rilevata l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 51 L. n. 92/2012, sollevata dalla ricorrente in sede di discussione, visto che la stessa, in assenza di una istanza di ricsuzione del giudice adito, è irrilevante ai fini di causa e che il Tribunale di Milano, in controversia avente ad oggetto l'esame di istanza di ricsuzione fondata sulle stesse eccezioni giuridiche sollevate dalla ricorrente, con ordinanza del 4.4.2013- da intendersi qui integralmente richiamata ex. art 118 disp. Att. Cpc- accertava l'inconfigurabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi prevista dall'art. 51 n. 4 cpc per essere il cd "rito Fornero" "articolato su di una prima fase sommaria cui segue un'eventuale seconda articolazione oppositiva, secondo uno schema tipico dei procedimenti di opposizione a cognizione ordinaria". Richiamava altresì il tribunale la giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'emissione di provvedimenti di urgenza o a cognizione sommaria da parte dello stesso giudice che è chiamato a decidere il merito della stessa costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricsuzione (v. Cass. 422/2006)". Rispetto a quanto espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 387/1999 evidenziava infine il Tribunale che "in quel caso la Corte ha esaminato una ipotesi articolata su un reclamo che si atpeggia come vera e propria impugnazione "con contenuto sostanziale di *revisio prioris instantiae*" ponendosi, quindi, nel concreto l'esigenza di garantire l'alterità del giudice dell'impugnazione essendo allo stesso demandato, con piena e identica cognizione, la valutazione del provvedimento reclamato", ipotesi differente da quella oggetto di causa dove "è prevista una fase sostanzialmente a cognizione sommaria, anche sotto il profilo istruttorio, cui segue una eventuale fase oppositiva che non si struttura quale impugnazione dell'ordinanza emessa ex. art. 1 comma 49 ma determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione in materia di lavoro..con cognizione più ampia e

piena che può abbracciare domande nuove...ovvero domande nei confronti di eventuali litisconsorti o garanti ovvero la proposizione di domande riconvenzionali con istruttoria non vincolata alle acquisizioni della prima fase sommaria”.

Nel merito parte ricorrente non ha né dedotto né chiesto di provare, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c, la sussistenza di fatti sopravvenuti ostativi alla conferma della pronuncia resa il 18.12.2010, con cui l'adito Tribunale riteneva “l'insussistenza, nel caso di specie, di un giustificato motivo soggettivo di recesso non avendo parte resistente dedotto e provato, in maniera sufficientemente attendibile, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c, un'effettiva volontaria irreperibilità, da parte del ricorrente, al turno notturno del 1-2/9/2012 apparendo del tutto verosimile, in assenza di univoca prova contraria, che ~~XXXXXX~~, in tale frangente, si trovasse nel locale destinato dall'ospedale resistente al riposo del medico di guardia senza sentire lo squillo del cerca persone e del suo telefono cellulare, come peraltro già pacificamente verificatosi in passato senza che sorgessero sul punto contestazioni o richiami (v. dich. ~~XXXXXX~~). Quanto esposto trova ulteriore conferma, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c, nelle circostanze che, in caso di effettiva assenza del medico di guardia, “l'intero ospedale viene allertato e si crea immediatamente una situazione di crisi”- circostanza questa non pacificamente verificatasi caso di specie- che nessuno si recava a cercare il ricorrente nel locale in oggetto, come invece verificatosi qualche mese prima quando quest'ultimo veniva reperito da ~~XXXXXX~~, che ~~XXXXXX~~ timbrava nelle circostanze di tempo e di luogo oggetto di causa sia in entrata che in uscita e che, in ogni caso, le telecamere presenti presso l'ospedale resistente avrebbero verosimilmente ripreso l'ingiustificata anticipata uscita dal medesimo nosocomio del ricorrente, circostanza questa neanche dedotta in atti (v. dich. resistente in sede di interrogatorio libero). Da quanto esposto non appare pertanto configurabile e sussistente, nel caso di specie, l'ipotesi disciplinare prevista dall'art. 11 lett. F CCNL di riferimento e, cioè, l'abbandono del ricorrente dal proprio posto di lavoro durante il turno notturno, visto che tale condotta presuppone, oltreché la volontarietà dell'atto, anche l'effettiva assenza del lavoratore dal turno lavorativo assegnatoli, circostanza questa inconfigurabile nel caso di specie visto che il

ricorrente, con tutta probabilità, si trovava nel locale messo a disposizione proprio dall'ospedale resistente per il riposo del medico di guardia durante e in occasione del turno notturno".

La condivisibile necessità dell'ospedale ricorrente di disporre di "personale medico altamente professionale, puntuale ed attento allo svolgimento dei propri incarichi" non contrasta con la pronuncia in oggetto avendo il tribunale accertato l'involontarietà della condotta contestata e, quindi, la "buona fede" del ricorrente e l'insussistenza dell'ipotesi di abbandono del proprio posto di lavoro.

Quanto all'eccepita asserita insussistenza, nel caso di specie, di presunzioni gravi, precise e concordanti, rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c, in relazione alla fondatezza della pronuncia in esame, va rilevato che la regolare timbratura, in entrata e in uscita, del ricorrente nelle circostanze di tempo e di luogo per cui è causa, l'incomprovata anticipata uscita dello stesso, durante il turno di guardia, dall'ospedale in oggettamente specificamente dedotta dalla resistente- la regolare presenza del ricorrente in ospedale al momento della fine del turno assegnato, la presenza di ~~XXXXXX~~, durante altro simile episodio di "irreperibilità", nella stanza messa a disposizione dal resistente per il medico di turno appaiono sicuramente circostanze idonee ad attestare, in maniera sufficientemente attendibile, in assenza di specifica prova contraria - neanche dedotta dalla ricorrente, su cui incombe il relativo onere probatorio, ex. art. 2697 c.c- che il ricorrente, al momento dei fatti in contestazione, si trovasse nel locale destinato al riposo del medico di guardia senza sentire lo squillo del cerca persone e del suo telefono cellulare. Appaiono al contrario insussistenti presunzioni gravi, precise e concordanti, ex. art. 2729 c.c, per ritenere che il ricorrente si sia volontariamente "del tutto disinteressato del proprio stato di reperibilità", come sostenuto dalla ricorrente in ricorso, spegnendo ad esempio il cerca persone o il cellulare.

Appare in ogni caso infondato quanto eccepito dalla ricorrente in merito alla configurabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi di "abbandono del posto di lavoro durante il turno notturno" visto che la stessa, mettendo pacificamente a disposizione dei medici

di guardia la stanza in cui ritiene il Tribunale fosse il ricorrente al momento dei fatti di causa, considera evidentemente tale luogo quale locale aziendale in cui il singolo medico può regolarmente trascorrere il proprio turno lavorativo notturno quando non sia impegnato nello svolgimento della propria prestazione lavorativa. Va da ultimo rilevato, "ad colorandum", che la stessa ricorrente dava atto che durante l'"irreperibilità" del ricorrente "non accadeva (per fortuna) nulla di grave" (v. ricorso, pag. 11).

Appare da ultimo contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale e di tutela dell'altrui affidamento, ex. art. 1175 e 1375 c.c., che un datore di lavoro, che in una precedente analoga situazione non adottava alcuna contestazione disciplinare a carico del dipendente, la volta dopo, senza alcun precedente richiamo sul punto, adotti la più grave delle sanzioni disciplinari previste dal nostro ordinamento giuridico in assenza, oltretutto, della attendibile comprovata sussistenza dell'addebito mosso, anche in relazione alla effettiva volontarietà della condotta contestata e della sussistenza di specifici danni direttamente connessi all'operato del dipendente. Non appare sul punto dirimente che il ricorrente, in occasione dell'episodio precedente, venisse cercato dal medico specializzando senza che esista o esistesse una prassi aziendale sul punto avendo il Tribunale evidenziato tale circostanza non già per dar conto di un onere della resistente di far cercare il medico da eventuali specializzandi ma per sottolineare come in un episodio analogo il ricorrente si trovasse nella stanza messaggi a disposizione dall'ospedale e come la resistente non avesse proceduto a specifiche contestazioni disciplinari ritenendo, evidentemente, la non particolare gravità della relativa condotta.

Visto l'art. 89 si dispone la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive pronunciate dalla ricorrente nei confronti del Tribunale adito e non strumentali ad un efficace esplicazione del proprio diritto di difesa: "ordinanza che qui si impugna sia completamente avulsa da ogni principio giuridico... anche ogni più elementare principio espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità" (v. ultimo capoverso pagg. 3 e 4 del ricorso); "giudice che ha reso una motivazione che, all'evidenza, è priva di ogni logica giuridica, basandosi su circostanze neanche

